

Bonus fiscali acquistati da banche e assicurazioni: come rappresentarli in bilancio

11 Maggio 2021 Ore 06:00

Il decreto Cura Italia e il decreto Rilancio hanno introdotto nell'ordinamento italiano una serie di **bonus fiscali** sia legati a spese per investimenti (quali, ad esempio, eco, sima e superbonus) sia legati a spese correnti (come, per esempio, il bonus locazioni).

Tali bonus sono diretti a famiglie e/o imprese, sono commisurati a una determinata percentuale della spesa sostenuta (che in determinati casi raggiunge il 110%) e sono erogati sotto forma di **crediti di imposta** o di **detrazioni di imposta**. Per i bonus c.d. edilizi, riconosciuti appunto a fonte di interventi edilizi, è possibile usufruire dell'incentivo anche attraverso uno **sconto sul corrispettivo** da parte del fornitore, al quale verrà poi riconosciuto un credito di imposta.

Chi acquista i bonus fiscali e come li utilizza

La maggior parte dei crediti di imposta introdotti dai citati decreti sono **cedibili a soggetti terzi**. Proprio nel corso

del 2021 sono numerosissime le operazioni di cessione di questi crediti a **banche** ed altri **istituti finanziari**.

I soggetti acquirenti potranno utilizzarli esclusivamente secondo quanto previsto dalle disposizioni che introducono i crediti medesimi. Tali bonus, infatti, avendo natura agevolativa si differenziano, nelle modalità di utilizzazione, dai tradizionali crediti di imposta generati da maggiori versamenti.

Più precisamente, i soggetti che acquistano tali crediti potranno **utilizzarli in compensazione** di imposte e contributi, secondo le medesime regole previste per l'utilizzazione da parte del beneficiario originario, ovvero potranno anche decidere di **cederli ulteriormente**, in tutto o in parte, a terzi. Nessuno dei crediti in esame può essere chiesto, in tutto o in parte, a rimborso.

Tanto premesso, tenuto conto dell'interesse mostrato negli ultimi mesi dai beneficiari diretti e dai soggetti potenziali acquirenti, CONSOB, Banca d'Italia e IVASS sono intervenute con un [documento](#) rivolto agli istituti finanziari (potenziali acquirenti dei bonus introdotti dai decreti Cura Italia e Rilancio) per fornire chiarimenti circa il **trattamento contabile** dei crediti di imposta acquistati a seguito di cessione da parte dei beneficiari diretti o di precedenti acquirenti.

**Caratteristiche dei crediti d'imposta:
principi IAS/IFRS potenzialmente**

rilevanti

Le principali caratteristiche dei bonus fiscali introdotti dai citati decreti, rilevanti ai fini della comprensione della corretta modalità di contabilizzazione da parte dell'acquirente terzo, che redige il bilancio in base ai principi contabili IAS/IFRS, sono:

- la possibilità di utilizzo in **compensazione** in un arco di **tempo limitato**;
- la **cedibilità** a terzi acquirenti;
- la **non rimborsabilità** da parte dell'Erario.

Sulla base di tali caratteristiche, nel documento in commento, le Autorità ritengono che il beneficiario possa ricondurre i crediti di imposta *de qua* alla fattispecie dei crediti di imposta sugli investimenti (c.d. **investment tax credit**). Sottolineano, poi, che le caratteristiche di questi crediti, una volta che vengono acquistati da un soggetto terzo, ne impediscono la riconducibilità diretta ad uno specifico principio IAS/IFRS.

Più precisamente, le associazioni chiariscono che:

- non rientrano fra le imposte che colpiscono la capacità dell'impresa di produrre reddito, non potendosi così applicare lo IAS 12 "Imposte sul reddito";
- non rientrano tra le definizioni di contributi pubblici (c.d.

government grants) di cui allo IAS 20, "Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica", par. 3 posto che la titolarità del credito verso l'Erario sorge solo a seguito per pagamento di un corrispettivo al cedente;

- considerato che gli asset costituiti dai crediti di imposta acquistati non originano da un contratto tra l'acquirente e lo Stato italiano non risulta direttamente applicabile l'IFRS 9 "Strumenti finanziari". Tale principio, infatti, si applica agli strumenti finanziari e, quindi, ai sensi dello IAS 32, par. 11, a "[...] qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità";

- inoltre, posto che i crediti di imposta in esame possono essere considerati **attività monetarie**, consentendo il pagamento di debiti di imposta usualmente estinti in denaro, non risulta applicabile nemmeno lo IAS 38 "Attività immateriali". Tale principio contabile, al par. 8, infatti, definisce attività immateriale un'identificabile attività non monetaria senza sostanza fisica. Le attività monetarie, anch'esse definite dal medesimo par. 8, includono il denaro e altre attività da ricevere in un importo di denaro fisso o determinabile e sono perciò escluse dall'ambito di applicazione del principio.

La fattispecie dei crediti di imposta in commento **non è** quindi **espressamente trattata** da alcun principio

contabile IAS/IFRS, si rende allora necessario fare ricorso allo **IAS 8** "Principi contabili, cambiamento nelle stime contabili ed errori". Tale principio, per questi casi, richiede, al par. 10, che la direzione aziendale definisca un **trattamento contabile** (c.d. accounting policy) **idoneo** a fornire un'informativa rilevante e attendibile. In questo contesto, sottolineano le Autorità nel documento in commento, diventa fondamentale individuare una policy che disciplini il trattamento di tali operazioni garantendo una rappresentazione fedele della posizione finanziaria, reddituale e dei flussi di cassa dell'entità, che rifletta la sostanza economica e non la mera forma dell'operazione, che sia neutrale, prudente e completa.

Nel far ciò, ai sensi del successivo par. 11, gli amministratori devono fare riferimento ad alcune fonti tra le quali innanzitutto i requisiti previsti da specifici IAS/IFRS che disciplinano fattispecie analoghe.

Possibile trattamento contabile dei crediti di imposta acquistati

L'acquisto dei crediti di imposta in esame, nel bilancio dell'acquirente, genera un **asset**, come definito dal Conceptual Framework.

Ai crediti d'imposta acquistati non sembra, come detto, direttamente applicabile la definizione di attività finanziaria prevista dallo IAS 32, par. 11, in quanto il diritto che ne scaturisce a compensare imposte e contributi

trova fondamento in previsioni *ex lege* e non deriva da un contratto.

Tuttavia, considerando che i crediti d'imposta sul piano sostanziale sono più assimilabili a un'attività finanziaria, in quanto possono essere utilizzati per compensare un debito usualmente estinto in denaro (debiti di imposta), nonché essere scambiati con altre attività finanziarie a condizioni che possono essere potenzialmente favorevoli all'entità ed inquadrabili in un business model (ad es. Hold To Collect nel caso di detenzione fino a scadenza), le Autorità sostengono che un **modello contabile basato sull'IFRS 9** rappresenti l'**accounting policy più idonea** a fornire un'informativa rilevante e attendibile, come richiesto dallo IAS 8 par. 10.

Dunque, l'approccio da adottare da parte gli amministratori delle entità che acquistano i bonus fiscali in esame, dovrebbe essere il seguente:

- **rilevazione iniziale**: iscrizione del credito d'imposta al momento dell'acquisto al c.d. fair value assimilato, nella gerarchia del fair value prevista dall'IFRS 13, ad un fair value di livello 3, non essendoci al momento mercati attivi o operazioni comparabili. Al momento della rilevazione iniziale il credito andrebbe, pertanto, rilevato al prezzo dell'operazione, ex IFRS 9, par. B5.1.1.;

- **misurazione successiva**: applicazione delle previsioni dell'IFRS 9 relative al business model Hold To Collect che

prevedono la misurazione al costo ammortizzato. Qualora il cessionario intendesse adottare per questi crediti una gestione operativa tipica di un business model Hold To Collect and Sell oppure detenerli con altre finalità (ad esempio, di negoziazione), come definiti dall'IFRS 9, i crediti andrebbero valutati al fair value con contropartita, rispettivamente, il prospetto della redditività complessiva o il conto economico.

Presentazione in bilancio e informativa periodica

La **classificazione più appropriata**, ai fini della presentazione in bilancio, risulta essere quella residuale delle **"altre attività" dello stato patrimoniale**, in linea con i par. 54 e 55 dello IAS 1 "Presentazione del bilancio".

Quanto alla rappresentazione, nel prospetto di conto economico e/o in quello della redditività complessiva, dei proventi e degli oneri derivanti dall'acquisto e utilizzo dei crediti d'imposta, essa rifletterà la modalità di gestione adottata dall'acquirente (Hold to Collect, Hold to Collect and Sell, Other) così come la natura di tali proventi e oneri (interessi, altri aspetti valutativi quali le rettifiche per riduzione di valore, utili/perdite da cessione), in linea con i par. 82 e 82A dello IAS 1 "Presentazione del bilancio".

Infine, tenuto conto di quanto precisato, le Autorità richiamano l'attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili, sulla necessità di rappresentare, nell'ambito delle **rendicontazioni contabili periodiche** redatte in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, una puntuale **informativa** in merito all'accounting policy adottata e alle relative motivazioni, in linea con quanto previsto dallo IAS 1 in tema di "Illustrazione dei principi contabili", esponendo, le informazioni integrative relative alla policy applicata.

Copyright © - Riproduzione riservata